



Messaggio Municipale No. 367
Risoluzione Municipale No. 672/2025

20 ottobre 2025

Revisione (modifica di tre articoli) del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC)

Onorando Consiglio comunale,

con il presente messaggio vi sottponiamo per esame e approvazione la modifica di tre articoli del Regolamento organico dei collaboratori del Comune (ROCC).

Introduzione

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento, la Sezione degli enti locali (SEL) ha ratificato il ROCC sollecitando di apporre due modiche in sede di una futura revisione, che non aveva rilevato in sede di preavviso sull'ordinamento sottopostovi a marzo 2024.

La prima richiesta verte sul capitolo 37 inherente alla scala stipendi. L'articolo in questione prevede l'applicazione per i collaboratori della scala stipendi del Cantone, senza specificare le classi di riferimento. È stato pertanto richiesto di inserire un allegato che riprenda le classi indicate all'articolo 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), rendendolo parte integrante del ROCC. Per questo motivo è stato aggiunto l'allegato 1 che riporta la scala stipendi cantonale in vigore dal 1° gennaio 2025. Si precisa che non sarà necessario sottoporre nuovamente il Regolamento ogni anno per l'adeguamento (indicizzazione) della scala, ma unicamente in caso di modifiche sostanziali apportate dal Cantone.

Il secondo perfezionamento richiesto dalla SEL riguarda l'articolo 59, relativo all'assicurazione per la copertura del salario in caso di malattia. La formulazione del capoverso 1 risultava in apparente contraddizione con quanto previsto al capoverso 3. Per chiarire il contenuto e garantire coerenza, è stato quindi modificato il capoverso 1, eliminando il riferimento all'obbligo di stipulare tale assicurazione. In questo modo viene mantenuta la possibilità, ma non l'obbligo, di assicurare i collaboratori per la copertura del salario in caso di malattia, che la legge non impone.

L'ultima modifica apportata, e non strettamente richiesta dalla SEL, riguarda le disposizioni inerenti al personale ausiliario. Attualmente essi sono assicurati contro gli infortuni, sono affiliati alla cassa pensioni e sono assicurati per la copertura del salario in caso di malattia. Il personale ausiliario comprende le categorie quali stagisti, supplenti, avventizi, pensionati e consimili, ed è assunto con un contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo il capoverso 1 dell'articolo 324a del CO il datore di lavoro deve pagare per un tempo limitato il salario al lavoratore se esso è impedito senza sua colpa di lavorare e se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi. Il capoverso 2 del medesimo articolo esplicita il tempo per cui il salario viene corrisposto: "Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari." Nei casi però dove sussiste un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, può

sussistere il regime derogatorio, regime per cui se il datore di lavoro partecipa almeno alla metà dei premi assicurati e se l'indennità giornaliera è uguale o maggiore all'80% si può derogare agli articoli del CO e subentra l'assicurazione malattia. Tuttavia, nel caso in cui vi fosse un periodo di attesa, è il datore di lavoro che si deve prendere a carico il salario fino a che non subentrano le indennità dell'assicurazione. Il personale ausiliario è assunto per periodi limitati di tempo, spesso anche con un grado d'occupazione parziale, al fine di coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro. Considerata la natura temporanea e discontinua di tali impieghi, il costo di una copertura assicurativa risulterebbe sproporzionato rispetto al beneficio effettivo. Per questo motivo si propone la modifica dell'articolo per non prevedere tale assicurazione per il personale ausiliario. Si precisa tuttavia che i lavoratori assunti come ausiliari restano tutelati dal Codice delle obbligazioni, che garantisce il diritto al pagamento del salario per un periodo di tre settimane in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica.

Confronto degli articoli con modifica

ROCC in vigore	ROCC con modifica
TITOLO I – NORME GENERALI Capitolo 3 - Ausiliari Art. 15 Personale ausiliario <p>1 Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile (necessario a coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro) e i pensionati sono assunti quale personale ausiliario.</p> <p>2 Il personale ausiliario è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del CO. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta preventivamente all'inizio dell'attività.</p> <p>3 Il Municipio o in delega il Segretario comunale possono procedere direttamente all'assunzione di personale ausiliario, senza pubblico concorso.</p> <p>4 A titolo generale il personale ausiliario deve osservare i doveri di servizio dei collaboratori comunali ed in particolare le norme del presente regolamento.</p>	TITOLO I – NORME GENERALI Capitolo 3 - Ausiliari Art. 15 Personale ausiliario <p>1 Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile (necessario a coadiuvare i servizi dell'Amministrazione nell'esecuzione di compiti a carattere straordinario e provvisorio o nell'evasione di accumuli transitori di lavoro) e i pensionati sono assunti quale personale ausiliario.</p> <p>2 Il personale ausiliario è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo gli art. 319 e seguenti del CO. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta preventivamente all'inizio dell'attività.</p> <p>3 Il Municipio o in delega il Segretario comunale possono procedere direttamente all'assunzione di personale ausiliario, senza pubblico concorso.</p> <p>4 A titolo generale il personale ausiliario deve osservare i doveri di servizio dei collaboratori comunali ed in particolare le norme del presente regolamento.</p>



<p>5 Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni, è affiliato alla cassa pensioni secondo le disposizioni in materia e ha diritto, se stipulata dal Comune, alle prestazioni previste dall'assicurazione collettiva perdita di guadagno in caso di malattia.</p>	<p>5 Il personale ausiliario è assicurato contro gli infortuni ed è affiliato alla cassa pensioni secondo le disposizioni in materia. e ha diritto, se stipulata dal Comune, alle prestazioni previste dall'assicurazione collettiva perdita di guadagno in caso di malattia.</p>
<p>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE Capitolo 1 – Funzioni, stipendi e indennità Art. 37 Scala degli stipendi e modalità di pagamento</p> <p>1 La scala degli stipendi fa riferimento alla scala salariale applicata agli impiegati dello Stato del Cantone Ticino e ai docenti.</p> <p>2 È concessa ai collaboratori un'indennità di carovita corrispondente, nei termini e nei modi, a quella stanziata per i collaboratori dello Stato del Cantone Ticino.</p> <p>3 Lo stipendio annuo è corrisposto in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata nel mese di dicembre.</p> <p>4 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il giorno 25 di ogni mese.</p> <p>5 Se il collaboratore entra in servizio a mese iniziato, lo stipendio è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro svolto.</p>	<p>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE Capitolo 1 – Funzioni, stipendi e indennità Art. 37 Scala degli stipendi e modalità di pagamento</p> <p>1 La scala degli stipendi fa riferimento alla scala salariale applicata agli impiegati dello Stato del Cantone Ticino e ai docenti (vedi Allegato 1).</p> <p>2 È concessa ai collaboratori un'indennità di carovita corrispondente, nei termini e nei modi, a quella stanziata per i collaboratori dello Stato del Cantone Ticino.</p> <p>3 Lo stipendio annuo è corrisposto in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata nel mese di dicembre.</p> <p>4 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il giorno 25 di ogni mese.</p> <p>5 Se il collaboratore entra in servizio a mese iniziato, lo stipendio è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro svolto.</p>
<p>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE Capitolo 4 – Malattia e infortunio Art. 59 Principio</p> <p>1 Il Comune assicura tutti i collaboratori contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.</p> <p>2 Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e</p>	<p>TITOLO IV – DIRITTI DEL COLLABORATORE Capitolo 4 – Malattia e infortunio Art. 59 Principio</p> <p>1 Il Comune assicura tutti i collaboratori contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.</p> <p>2 Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e</p>



per le spese di cura. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.
3 Il Comune può stipulare assicurazioni per la copertura del salario dei propri collaboratori in caso di malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.

per le spese di cura. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.
3 Il Comune può stipulare assicurazioni per la copertura del salario dei propri collaboratori in caso di malattia. Il Comune si assume integralmente il relativo premio.

Conclusione

L'aggiornamento del Regolamento organico dei collaboratori comunali è richiesto per dare seguito a modifiche volte a migliorarne la funzionalità e a garantire una gestione più efficiente.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler

Decidere:

1. Si approva la modifica dell'art. 15 cpv. 5 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
2. Si approva la modifica dell'art. 37 cpv. 1 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
3. Si approva la modifica dell'art. 59 cpv. 1 del Regolamento organico dei collaboratori comunali (ROCC), come da proposta contemplata nel presente messaggio.
4. Il Regolamento organico dei collaboratori comunali aggiornato entra in vigore il 1. gennaio 2026, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Vicesindaco

D. Piccaluga



Il Segretario

C. Sasselli

Allegato:

- Allegato 1 "Scala stipendi cantonale in vigore dal 1° gennaio 2025"

Commissione incaricata all'esame	
Edilizia e opere pubbliche	
Gestione	
Petizione	X
Pianificazione del Territorio	





Allegato 1

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione delle risorse umane
Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni



SCALA STIPENDI

Valida dal 1° gennaio 2025

Stipendio annuo e mensile (1/13) secondo classe e aumento

CLASSE ↓	→ AUMENTO																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 41'834 43'219 44'604 45'990 47'376 48'485 49'593 50'702 51'810 52'919 53'842 54'767 55'690 56'614 57'538 58'462 59'078 59'694 60'310 60'926 61'541 62'157 62'773 63'389 64'005 3'217.95 3'324.55 3'431.05 3'537.70 3'644.30 3'729.60 3'814.90 3'900.15 3'985.40 4'070.65 4'141.70 4'212.80 4'283.85 4'354.90 4'425.95 4'497.05 4'544.45 4'591.85 4'639.25 4'686.60 4'733.90 4'781.30 4'828.65 4'876.05 4'923.45																									
2 47'348 48'940 50'532 52'124 53'716 54'990 56'264 57'538 58'811 60'085 61'146 62'208 63'269 64'330 65'392 66'453 67'161 67'867 68'575 69'283 69'991 70'699 71'406 72'114 72'822 3'642.10 3'764.65 3'887.10 4'009.55 4'132.00 4'230.00 4'328.00 4'425.95 4'523.90 4'621.90 4'703.55 4'785.20 4'866.85 4'948.45 5'030.15 5'111.80 5'166.20 5'220.55 5'275.00 5'329.45 5'383.90 5'438.35 5'492.80 5'547.25 5'601.65																									
3 52'756 54'556 56'356 58'156 59'957 61'396 62'837 64'277 65'718 67'157 68'358 69'558 70'758 71'959 73'159 74'358 75'159 75'959 76'759 77'559 78'360 79'160 79'959 80'759 81'560 4'058.15 4'196.60 4'335.05 4'473.50 4'612.05 4'722.80 4'833.60 4'944.35 5'055.25 5'165.95 5'258.30 5'350.60 5'442.95 5'535.30 5'627.60 5'719.85 5'781.45 5'843.00 5'904.55 5'966.10 6'027.70 6'089.25 6'150.70 6'212.25 6'273.85																									
4 58'067 60'078 62'089 64'100 66'110 67'718 69'326 70'936 72'544 74'153 75'493 76'833 78'173 79'514 80'855 82'195 83'088 83'892 84'875 85'769 86'663 87'556 88'449 89'344 90'237 4'466.70 4'621.40 4'776.05 4'930.75 5'085.40 5'209.05 5'332.80 5'456.60 5'580.30 5'701.10 5'807.15 5'910.25 6'013.30 6'116.45 6'219.60 6'322.65 6'391.35 6'460.20 6'528.85 6'597.60 6'666.35 6'735.10 6'803.80 6'872.60 6'941.30																									
5 63'297 65'540 67'783 70'025 72'267 74'061 75'855 77'650 79'443 81'238 82'732 84'228 85'723 87'217 88'713 90'208 91'204 92'202 93'199 94'195 95'192 96'188 97'185 98'182 99'178 4'868.95 5'041.55 5'214.05 5'386.55 5'559.00 5'697.00 5'835.05 5'973.05 6'111.00 6'249.05 6'364.00 6'479.10 6'594.10 6'709.05 6'824.10 6'939.05 7'015.70 7'092.45 7'169.10 7'245.75 7'322.45 7'399.05 7'475.80 7'552.40 7'629.10																									
6 68'456 70'894 73'333 75'772 78'210 80'161 82'112 84'064 86'015 87'965 88'591 91'217 92'843 94'468 96'094 97'721 98'805 99'888 100'972 102'055 103'140 104'223 105'308 106'391 107'475 5'265.85 5'453.40 5'640.95 5'828.60 6'016.60 6'166.30 6'466.40 6'616.50 6'766.55 6'891.65 7'016.65 7'141.75 7'266.80 7'391.90 7'517.00 7'600.35 7'683.75 7'767.05 7'850.40 7'933.85 8'017.20 8'100.60 8'183.90 8'267.35																									
7 73'556 76'214 78'871 81'528 84'185 86'311 88'436 90'562 92'689 94'814 96'586 98'357 100'128 101'900 103'672 105'442 106'624 107'805 108'968 110'167 113'348 112'528 113'710 114'891 116'971 5'658.15 5'862.60 6'067.00 6'271.40 6'475.75 6'639.35 6'802.80 6'966.30 7'129.90 7'293.40 7'429.65 7'565.95 7'702.10 7'838.50 7'974.80 8'110.95 8'201.85 8'292.65 8'383.55 8'474.35 8'565.20 8'656.00 8'746.90 8'837.75 8'928.55																									
8 78'611 81'490 84'369 87'249 90'128 92'431 94'734 97'038 99'341 101'644 103'564 105'482 107'403 109'322 111'241 113'161 114'441 115'721 116'999 118'279 119'558 120'839 122'119 123'398 124'677 6'047.00 6'268.50 6'489.95 6'711.45 6'932.90 7'110.05 7'287.25 7'464.45 7'641.60 7'818.80 7'966.45 8'14.00 8'261.75 8'409.40 8'556.95 8'704.65 8'803.15 8'901.60 8'999.95 9'098.35 9'196.80 9'295.30 9'393.75 9'492.10 9'590.55																									
9 83'633 86'738 89'842 92'947 96'052 98'536 101'021 103'504 105'987 108'471 110'542 112'612 114'682 116'751 118'820 120'892 122'271 123'651 125'030 126'411 127'791 129'170 130'551 131'930 133'310 6'433.30 6'672.15 6'910.95 7'149.75 7'388.60 7'579.65 7'770.80 7'961.85 8'132.85 8'343.90 8'503.20 8'662.45 8'821.70 8'980.90 9'140.00 9'299.35 9'405.45 9'511.60 9'617.70 9'723.95 9'830.05 9'936.20 10'042.35 10'148.50 10'254.60																									
10 88'633 91'968 95'303 98'638 101'972 104'640 107'309 109'976 112'644 115'312 117'535 119'758 121'981 124'204 126'428 128'651 130'134 131'161 133'097 134'580 136'062 137'544 139'027 140'508 141'990 6'817.90 7'074.50 7'330.95 7'587.50 7'843.95 8'049.25 8'254.50 8'459.70 8'664.95 8'870.15 9'041.15 9'212.15 9'383.15 9'554.15 9'725.25 9'896.25 10'010.30 10'124.20 10'238.25 10'352.30 10'466.30 10'580.30 10'694.35 10'808.30 10'922.30																									
11 93'625 97'194 100'764 104'333 107'903 110'759 113'615 116'471 119'325 122'181 124'561 126'941 129'319 131'699 134'079 136'459 138'045 139'631 141'218 142'804 144'390 145'977 147'564 149'150 150'736 7'201.95 7'476.50 7'751.05 8'025.60 8'300.20 8'519.90 8'739.60 8'959.25 9'178.85 9'398.55 9'581.60 9'764.70 9'947.65 10'130.70 10'313.75 10'496.80 10'618.85 10'740.85 10'862.95 10'984.95 11'106.95 11'228.95 11'351.05 11'473.10 11'595.10																									
12 98'621 102'394 106'168 109'942 113'716 116'733 119'753 122'772 125'791 128'810 131'325 133'041 138'375 141'389 143'904 145'582 147'248 148'936 150'612 152'290 153'968 155'645 157'322 158'999 7'586.25 7'876.50 8'165.75 8'457.10 8'747.35 8'979.45 9'211.90 9'440.05 9'676.25 9'908.45 10'101.95 10'295.45 10'489.00 10'682.55 10'876.05 11'069.55 11'198.60 11'322.75 11'456.60 11'585.55 11'714.60 11'843.65 11'972.65 12'101.65 12'230.70																									
13 103'632 107'612 111'593 115'572 119'553 122'736 125'519 129'103 132'286 135'471 138'125 140'777 143'430 146'083 148'737 151'390 153'158 154'928 156'697 158'465 160'234 162'003 163'772 165'540 167'309 7'971.70 8'277.85 8'584.05 8'890.15 9'196.35 9'441.20 9'686.10 9'931.00 10'175.90 10'420.85 10'624.95 10'829.00 11'033.10 11'237.15 11'441.25 11'645.40 11'781.40 11'917.55 12'053.60 12'189.65 12'325.70 12'461.75 12'597.85 12'733.85 12'869.95																									
14 108'673 112'861 117'050 121'239 125'427 128'777 132'128 135'479 138'829 142'181 144'973 147'765 150'557 153'350 156'141 158'934 160'796 162'657 164'518 166'380 168'243 170'104 171'965 173'827 175'688 8'359.50 8'681.65 9'003.85 9'326.05 9'648.25 9'905.95 10'136.55 10'421.45 10'679.20 10'936.95 11'151.75 11'366.55 11'581.25 11'796.15 12'010.85 12'225.65 12'368.90 12'512.05 12'655.25 12'798.40 12'941.75 13'084.90 13'228.10 13'371.25 13'514.50																									
15 113'754 118'155 122'554 126'954 131'154 134'875 138'394 141'915 145'434 148'953 151'888 154'822 157'755 160'688 163'621 166'555 168'510 170'466 172'421 174'377 176'333 178'288 180'244 182'199 184'154 8'750.30 9'088.80 9'427.25 9'765.70 10'104.15 10'374.95 10'645.70 10'916.50 11'187.25 11'457.95 11'683.70 11'904.40 12'134.95 12'360.65 12'586.20 12'811.95 12'962.35 13'12'1.20 13'263.20 13'413.60 13'714.50 13'864.95 14'015.35 14'165.75																									
16 118'888 123'503 128'119 132'734 137'348 141'041 144'733 148'426 152'118 155'809 158'886 161'964 165'040 168'117 171'193 174'271 176'321 178'373 180'423 182'476 184'527 186'577 188'620 190'680 192'731 9'145.20 9'500.25 9'855.35 10'210.30 10'565.25 10'849.30 11'133.35 11'417.35 11'701.35 11'985.35 12'222.00 12'458.75 12'695.35 12'932.05 13'168.70 13'405.45 13'563.20 13'720.95 13'878.70 14'036.60 14'194.35 14'352.10 14'509.90 14'667.65 14'825.45																									
17 124'088 128'923 133'757 138'592 143'426 147'292 151'159 155'027 158'895 162'762 165'985 169'209 172'431 175'654 178'876 182'099 184'248 186'396 188'545 190'693 192'843 194'990 197'140 199'288 201'436 9'545.25 9'917.15 10'289.00 10'660.90 11'032.75 11'330.15 11'627.65 11'925.20 12'222.70 12'520.15 12'768.05 13'016.05 13'263.90 13'511.80 13'759.70 14'007.65 14'172.90 14'338.15 14'503.45 14'668.75 14'834.05 14'999.20 15'164.60 15'329.85 15'495.05																									
18 129'366 134'424 139'482 144'540 149'596 153'644 157'690 161'736 165'782 169'829 173'201 176'573 179'945 183'316 186'688 190'060 192'308 194'556 196'805 199'052 201'300 203'547 205'795 208'044 210'292 9'951.25 10'340.30 10'729.40 11'118.45 11'507.40 11'818.75 12'130.00 12'441.25 12'752.50 13'063.75 13'232.20 13'582.50 13'841.90 14'101.20 14'360.65 14'620.00 14'792.90 14'965.80 15'138.80 15'311.70 15'484.60 15'657.50 15'830.40 16'003.40 16'176.35																									
19 134'735 140'021 145'307 150'593 155'880 160'109 164'338 168'568 172'796 177'026 180'550 184'074 187'598 191'123 194'648 198'171 200'521 202'871 205'220 207'569 209'919 212'268 214'616 216'968 219'317 10'364.20 10'770.85 11'177.45 11'584.10 11'990.75 12'316.05 12'641.40 12'966.75 13'292.05 13'617.40 13'888.45 14'159.55 1																									